

INCREMENTO DEI LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA E "MICRO"

Con il D.Lgs. 125/2024, attuativo della Direttiva 2023/2775/UE, sono stati incrementati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, nonché del bilancio consolidato. In particolare, i predetti limiti (riferiti al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni) sono stati aumentati del 25%, e gli stessi consentono di attribuire a un'impresa la qualifica di "micro", "piccola", "media" e "grande". La Relazione illustrativa al D.Lgs. 125/2024 precisa che tali valori rilevano nella legislazione nazionale poiché stabiliscono quali società possono redigere il bilancio in forma ordinaria, semplificata o ulteriormente abbreviata.

Le imprese nell'ordinamento nazionale

Nell'ordinamento civilistico esistono le 3 tipologie di imprese cui corrisponde un determinato tipo di bilancio:

- le micro imprese (articolo 2435-ter, cod. civ.) con il bilancio in forma semplificata;
- le piccole società (articolo 2435-bis, cod. civ.) con il bilancio in forma abbreviata;
- le società di grandi dimensioni con il bilancio in forma ordinaria.

Non è mai stata censita nel nostro ordinamento la categoria delle medie imprese, per le quali si devono applicare gli adempimenti previsti per le società di grandi dimensioni.

I nuovi limiti dimensionali

Per il bilancio in forma abbreviata i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello Stato patrimoniale sono modificati come segue:

1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: da 4.400.000 euro a **5.500.000 euro**;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 8.800.000 euro a **11.000.000 euro**;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità** (non modificato).

Bilancio abbreviato	
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:	
Limiti ante modifica	Limiti post modifica
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro	Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro	Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

Con riferimento al bilancio delle microimprese, invece, sono modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello Stato patrimoniale come segue:

1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: da 175.000 euro a **220.000 euro**;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 350.000 euro a **440.000 euro**;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità** (invariato).

Bilancio microimprese	
Sono considerate microimprese le società di cui all'articolo 2435-bis, cod. civ. che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:	
Limiti ante modifica	Limiti post modifica
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro	Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro	Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Come anticipato, sono apportate anche le seguenti modificazioni per le soglie per la verifica dell'obbligatorietà del bilancio consolidato delle imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

- a) da 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali diventa **25.000.000 euro**;
- b) da 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni diventa **50.000.000 euro**;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio resta invariato.

Bilancio consolidato	
Non sono soggette all'obbligo di bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:	
Limiti ante modifica	Limiti post modifica
20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali	25.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali
40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio	250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio

Decorrenza

La Direttiva 2023/2772/UE prevede che gli Stati membri applichino le disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In deroga al comma 2, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, ma Il D.Lgs. 125/2024 non indica la decorrenza delle nuove soglie. In considerazione della data di entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, poiché il Legislatore italiano non ha espressamente indicato di consentire l'applicazione delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, si desume che le nuove disposizioni

dovrebbero entrare in vigore per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (si attendono conferme dal Legislatore).

Informative e news per la clientela di studio

LOCAZIONI BREVI E "TURISTICHE": DAL 2 NOVEMBRE 2024 SCATTA L'OBLIGO DI DOTARSI DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

Con l'articolo 13, D.L. 145/2023 (c.d. "Decreto Anticipi"), rubricato "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale", il Legislatore introduce l'obbligo del CIN (Codice identificativo nazionale) e stabilisce le relative sanzioni per le unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 15, D.L. 145/2023 tali disposizioni si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3 settembre 2024, e quindi **diventeranno operative dal prossimo 2 novembre 2024.**

Con un comunicato apparso sul proprio sito il Ministero del turismo ha annunciato la possibile proroga dell'adempimento a gennaio 2025.

Soggetti obbligati

Dal punto di vista soggettivo, gli obblighi della richiamata normativa interessano:

- chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve una unità immobiliare a uso abitativo o una porzione di essa;
- titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.

Le strutture interessate dall'obbligo
Unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
Unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex articolo 4, D.L. 50/2017
Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere

Come ottenere il CIN

Il CIN viene assegnato dal Ministero del turismo tramite il portale accessibile al [link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it](https://bdsr.ministeroturismo.gov.it) e previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.

L'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 che attesta:

- i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;
- per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall'articolo 13-ter, comma 7, D.L. 145/2023.

Obbligo di esposizione del CIN
All'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, "assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici"
In ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato

Sanzioni

Le sanzioni sono di 2 tipologie:

- la prima fattispecie è prevista per i casi in cui il CIN non sia stato richiesto dal titolare della struttura turistico-ricettiva (alberghiera o extralberghiera) o dal soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un'unità immobiliare o una porzione di essa;
- la seconda fattispecie riguarda le medesime strutture che, pur in possesso del CIN, non lo espongano e indichino nei loro annunci.

La misura delle sanzioni	
Violazione	Sanzione
Assenza del CIN	- sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro <i>"in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile"</i> .
Mancata esposizione del CIN o mancata indicazione del CIN	- sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata; - sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

Comunicazione alla Questura

Secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e dalle normative regionali e provinciali di settore viene imposto ai soggetti obbligati di comunicare *"alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate"*, entro *"le 24 ore successive all'arrivo e comunque entro le 6 ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore"*.

La ricodificazione dei vecchi codici

Nei diversi casi in cui l'ente locale territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) abbia già provveduto a disciplinare specifici codici per identificare le locazioni, lo stesso dovrà procedere:

- a ricodificare come CIN il codice identificativo a suo tempo assegnato aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo;
- a trasmettere i codici al Ministero del turismo unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.

Identico adempimento verrà effettuato dal Comune che, nell'ambito delle proprie competenze, ha a suo tempo attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Detta attività di ricodificazione presuppone:

- l'attestazione, da parte dell'istante, dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura ricettiva;
- per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Termini per la ricodificazione e la trasmissione dati
Per i codici già assegnati prima del 2 novembre, entro il 2 dicembre 2024 (ovvero 30 giorni dall'operatività delle disposizioni sul CIN)
In tutti gli altri casi, entro 7 giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale

Le procedure amministrative e contabili in azienda

IL RAPPORTO DI AGENZIA, OBBLIGHI DELL'IMPRESA MANDANTE E RILEVAZIONI CONTABILI

Ai sensi dell'articolo 1742, cod. civ., con il contratto di agenzia, che deve avere forma scritta, una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un'altra, contro retribuzione, l'incarico di concludere uno o più contratti in una zona determinata.

L'agente di commercio è quindi il soggetto che, a fronte di un corrispettivo, si impegna alla promozione e conclusione di appositi contratti, in una zona determinata, per conto di una azienda.

Caratteristiche proprie del contratto di agenzia, il cui *fac-simile* si allega alla presente, sono:

Forma	scritta	
Soggetti	mandante	azienda che affida al mandatario la conclusione dei contratti
	mandatario	agente di commercio
Oggetto	conclusione di appositi contratti	
Durata	determinato o indeterminato	
Zona	limitazione geografica entro la quale l'agente ha diritto di agire e nella quale nessun altro agente può farlo	
Corrispettivo	provvigione	
Contribuzione	Enasarco	
	Firr	
Indennità di fine mandato	indennità suppletiva di clientela	



L'agente di commercio può operare nei confronti di un solo mandante e in tal caso si parla di agente monomandatario o nell'interesse di più aziende e in tal caso si parla di agente plurimandatario.

Provvigione

Il corrispettivo per la prestazione resa dall'agente di commercio è la provvigione che secondo il dettame dell'articolo 1748, cod. civ. civile matura:

- per tutti gli affari conclusi dall'agente durante il contratto, ove l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento;
- per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti, salvo che sia diversamente pattuito;
- sugli affari conclusi per merito dell'agente uscente, dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole rispetto alla data di scioglimento del contratto;

- al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.



Fiscalmente la provvigione rappresenta una eccezione essendo l'agente di commercio un lavoratore autonomo che produce un reddito di impresa, ne deriva che per l'agente di commercio si segue il criterio di competenza, il mandante, all'atto della corresponsione provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di acconto con obbligo di rivalsa (ex articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973).

Di contro l'azienda mandante deve fare riferimento all'articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano conseguite alla data in cui le prestazioni sono ultimate. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 115/E/2005 (in senso conforme anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 25805/2021) afferma che si deve ritenere ultimata la prestazione e imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente e il terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte dell'agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l'articolo 1742, cod. civ., quello di *"promuovere ... la conclusione di contratti"*.

In tale momento la provvigione, non solo origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di *"esistenza certa ed oggettiva determinabilità"* richiesti dall'articolo 109, comma 1, Tuir, ai fini dell'individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi.

Il diritto di credito dell'agente per il servizio reso, sorto al momento della conclusione del contratto promosso, non è subordinato, infatti, alla effettiva esecuzione delle parti e non viene meno anche in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti, volto a non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.

Anche la casa mandante imputerà le provvigioni per competenza, ne deriva che, qualora al 31 dicembre non siano giunte le fatture degli agenti il mandatario dovrà rilevare apposite fatture da ricevere tanto per rilevare le provvigioni di cui qui trattasi tanto per l'Enasarco di cui si dirà oltre. La scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi	a Diversi
Provvigioni su vendite (Ce)	
Contributi Enasarco (Ce)	
Crediti Enasarco per anticipo (Sp)	
	a Fatture da ricevere
	a Debiti verso Enasarco



Come anticipato sulle provvigioni corrisposte all'agente devono calcolarsi due somme aggiuntive Enasarco e FIRR, di seguito il relativo approfondimento.

Enasarco

L'Enasarco rappresenta il carico contributivo che grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Attenzione

L'Enasarco è dovuto al contempo su altre tipologie di somme erogate all'agente quali ad esempio i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso.

Per definire il peso dell'Enasarco occorre fare una ulteriore distinzione tra agente che opera come ditta individuale o società di persone e l'agente che opera attraverso una società di capitali. L'ammontare di quanto dovuto all'Istituto si determina infatti applicando una apposita percentuale sulla somma che eccede i massimali determinati dall'Istituto stesso a seconda che l'agente sia mono o plurimandatario.

Aliquota 2024

Agente ditta individuale o società di persone	17%
Agente società di capitali fino a 13 milioni di provvigioni annue	4% (3% a carico del mandante e 1% a carico dell'agente)
da 13.000.000,01 a 20.000.000	2% (1,5% a carico del mandante e 0,5% a carico dell'agente)
da 20.000.000,01 a 26.000.000	1% (0,75% a carico del mandante e 0,25% a carico dell'agente)
da 26.000.000,01 in poi	0,5% (0,3% a carico del mandante e 0,2% a carico dell'agente)

Massimali 2024

Monomandatario	Massimale provvigionale annuo è pari a 44.727 euro -contributo massimo 7.603,59 euro Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002,00 euro – 250,50 euro a trimestre
Plurimandatario	Massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818,00 euro - contributo massimo 5.069,06 euro Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502,00 euro – 125,50 euro a trimestre



ESEMPIO

Agente di commercio monomandatario che opera come ditta individuale con reddito pari a 45.000 euro. in tal caso egli pagherà i contributi fissi fino a 44.727 euro di provvigioni e il 17% sulla differenza tra i 45.000 e i 44.727 euro.



I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

L'Enasarco viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e quindi per il 2024:

I trimestre	20 maggio
II trimestre	20 agosto
III trimestre	20 novembre
IV trimestre	20 febbraio dell'anno successivo

Fondo Indennità risoluzione rapporto

Tra gli adempimenti della casa mandante è previsto anche l'accantonamento del FIRR che rappresenta una quota parte della liquidazione dell'agente. L'obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia e in tale momento le somme verranno corrisposte direttamente all'agente dall'Enasarco per la parte accantonata (e successivamente versata come si vedrà in seguito) e dalla ditta mandante per la parte di FIRR maturata nell'anno operando la ritenuta d'acconto del 20% (solo per ditte individuali e società di persone soggette a Irpef). Anche in questo caso l'importo dovuto varia a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario:

Le aliquote FIRR	
Monomandatari	Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno



ESEMPIO

Si supponga che nei primi 3 trimestri dell'anno un agente plurimandatario abbia maturato provvigioni per 11.000 euro e che nell'anno precedente l'ammontare delle provvigioni sia stato pari a 15.000 euro il FIRR sarà pari a:

$$(6.200 * 4\%) + (3.100 * 2\%) + (5.700 * 1\%) = 358,00 \text{ euro}$$

L'importo sarà da accantonare al 31/12 con la seguente scrittura contabile.

Contributi FIRR (CE)	a	Debiti verso Enasarco per FIRR (SP)		358
----------------------	---	-------------------------------------	--	-----

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo dell'anno successivo:

per il 2024	31 marzo 2025
-------------	---------------

Indennità suppletiva di clientela

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o

mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto egli potrà richiedere il pagamento della Indennità Suppletiva di clientela.

Affinché tuttavia l'indennità sia dovuta è necessario che:	il contratto sia a tempo indeterminato
	la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente
	quando l'agente termini il rapporto a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell'età pensionabile o decesso (in tal caso il rapporto di lavoro doveva essere iniziato almeno da 1 anno)

Calcolo della Indennità suppletiva di clientela		
Aliquota	Periodo	
3%	dal 1° al 3° anno	calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3,5%	dal 4° al 6° anno	calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
4%	dal 7° anno	calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese



Nel caso di aziende industriali dal 4° anno vige il limite dei 45.000 euro



ESEMPIO

Riprendendo l'esempio di prima e supponendo che il totale annuale delle provvigioni sia di 15.000 euro e che il rapporto sia in essere da un biennio l'ammontare del FIRR da accantonare al 31 dicembre sarà il seguente:

$$15.000 * 3\% = 450$$

Contabilmente al 31 dicembre la scrittura da redigere sarà la seguente:

Accantonamento Indennità suppletiva di clientela (Ce)	a	Fondo Indennità suppletiva di clientela (Sp)		450
---	---	--	--	-----

Secondo prassi e giurisprudenza l'indennità di clientela accantonata rappresenta un costo deducibile.

Tabella riepilogativa degli obblighi della ditta mandante		
Versamenti Enasarco	➔	Contributi e Firr
Pagamento e rilevazione provvigioni		
Accantonamento Indennità di clientela		

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2024 al 15 novembre 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

mercoledì 16 ottobre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di settembre.

venerdì 25 ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.

giovedì 31 ottobre

Modello Redditi, Irap, Modello 770

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi, Irap e del modello 770 per i dati riferiti al periodo di imposta 2023.

Modello Iva TR

Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al III trimestre 2024.

Remissione *in bonis*

Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione *in bonis*: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

venerdì 15 novembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

